

## Il Consiglio di Stato

### richiamati

- gli articoli 31 e 40 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) e 40b e 43 della legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria LSan);
- gli articoli 20 e seguenti della legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione della popolazione;

considerato lo stato di necessità per l'intero territorio cantonale decretato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 1262 dell'11 marzo 2020, le relative misure pronunciate al fine di far fronte all'emergenza epidemiologica (COVID-19), nonché le motivazioni in essa contenute;

preso atto che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una pandemia;

valutata l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio cantonale;

sentito lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC);

d'intesa con il Medico cantonale:

### **r i s o l v e:**

1. A tutta la popolazione è richiesto di ridurre al minimo necessario gli spostamenti.
2. Le persone in quarantena devono rimanere al proprio domicilio.
3. Per le persone che hanno compiuto 65 anni e per i gruppi definiti vulnerabili e quindi particolarmente esposti al rischio di complicazioni gravi che possono metterne in pericolo la vita, è fortemente sconsigliato di:
  - accudire minorenni;
  - partecipare a manifestazioni pubbliche o private;
  - utilizzare il trasporto pubblico, eccezion fatta per necessità mediche, professionali o per l'acquisto di generi di prima necessità.
4. A complemento del punto 10 della risoluzione governativa n. 1262 dell'11 marzo 2020 le manifestazioni pubbliche e private (organizzatori compresi) così come gli assembramenti con più di 30 persone sono vietati.
5. La presente decisione è pubblicata in forma elettronica sul sito del Cantone.

6. Contro i disposti della presente risoluzione governativa è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).

7. Comunicazione a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Presidente del Gran Consiglio (tramite sgc@ti.ch)
- Ufficio del Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- SMCC (polizia-segr@polca.ti.ch)
- Gruppo di coordinamento COVID-19 (tramite il Medico cantonale)
- Ufficio federale della sanità pubblica (tramite la Divisione della salute pubblica)


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Christian Vitta

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri